

Civile Ord. Sez. U Num. 15384 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: CARRATO ALDO

Data pubblicazione: 06/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 10695-2018 proposto da:

SOCIETA' AGRICOLA RAG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA FERRANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO MARIA PERRI;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO PERMANENTE PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE DELLA STRADA VICINALE FOSSO DI

221
19

ARONNE, SOGGETTA A SERVITU' DI PUBBLICO TRANSITO, COMUNE DI CORRIDONIA;

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3919/2015 del TRIBUNALE di MACERATA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/4/2019 dal Consigliere ALDO CARRATO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, e conseguentemente che il Tribunale di Macerata è giudice competente alla trattazione dei procedimenti in epigrafe indicati.

FATTI DI CAUSA

La società agricola RAG, con separati atti di citazione mediante i quali aveva impugnato – dinanzi al Tribunale di Macerata - varie delibere del Consorzio permanente per la sistemazione e manutenzione ordinarie e straordinarie della strada vicinale "fosso di Aronne" (i cui giudizi venivano riuniti in quello rubricato al n. R.G. 3919/2015, rimanendo, tuttavia, autonomo quello iscritto al n. R.G. 2566/2017), lamentava la violazione delle norme statutarie concernenti la nomina del presidente e la convocazione, gestione e verbalizzazione delle assemblee all'esito delle quali erano stati adottati i provvedimenti poi impugnati in sede giudiziale.

Il Consorzio convenuto, costituendosi in giudizio (salvo che nel procedimento recante il n. R.G. 2566/2017 in ordine al quale non erano ancora scaduti i termine per la costituzione), eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quella del giudice amministrativo, sul presupposto che trattavasi di Consorzio costituito ai sensi del d.lgs.lgt. n. 1446/1918 e della legge n. 126/1958, da ciò desumendone la natura pubblicistica dello stesso. A

tale eccezione aderiva anche il convenuto Comune di Corridonia, costituitosi nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al suddetto Tribunale iscritto al n. R.G. 1362/2016.

A causa della proposizione di quest'ultima eccezione ed in pendenza dei giudizi riuniti tutti a quello di cui al n. R.G. n. 3919/2017, la società RAG ha ritualmente proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ragione:

- della corretta applicazione, ai fini della riconducibilità della controversia alla giurisdizione generale del giudice ordinario, dell'art. 102 Cost., in virtù della soggettività giuridica di natura privata propria del Consorzio convenuto e per effetto del concreto "petitum sostanziale" fatto valere in giudizio;
- dell'applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost. per accertare la irrilevanza – al fine dell'attribuzione della cognizione della controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo – della mera qualificazione di uso pubblico della strada privata vicinale oggetto di manutenzione;
- del contenuto delle prospettate domande tese a tutelare diritti soggettivi di essa ricorrente, siccome proposte attraverso l'impugnazione di delibere consortili non involgente la contestazione dell'esercizio di alcun potere autoritativo o discrezionale di natura pubblica da parte della P.A. .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rileva il collegio che, in via preliminare, come evidenziato anche dal P.G. nelle sue conclusioni, deve rilevarsi come la circostanza della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in pendenza di tre giudizi di merito tra loro riuniti senza che l'istanza ex art. 41 c.p.c. risulti rivolta anche al connesso giudizio iscritto al n. R.G. 2566/2017, siccome per esso non erano ancora trascorsi i termini di

costituzione, non è di ostacolo all'ammissibilità del regolamento così come proposto (cfr., da un punto di vista inferenziale, Cass. SU n. 2521/2002, n. 1511/2003 e, da ultimo, n. 18977/2017).

A tal proposito può, infatti, trovare applicazione il principio (affermato recentemente da queste Sezioni unite con la sentenza n. 26595 del 2018) secondo il quale *"le decisioni sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale) - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità di "personae", "causa petendi" e "petitum" sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del "petitum" formale"* (negli stessi termini v., già in precedenza, Cass. n. 13768/2005 e Cass. n. 30200/2017).

Pertanto, poiché il formulato regolamento preventivo risulta riferito alla questione di giurisdizione involta nei processi già riuniti ma che è comune anche a quello - intercorrente tra gli stessi soggetti e riguardante il medesimo oggetto - non ancora formalmente riunito (per una ragione solo di tempistica processuale avuto riguardo alla non ancora verificatasi consumazione dei termini per la costituzione), in ordine al quale, perciò, la pronuncia sulla giurisdizione riverbererà comunque i suoi effetti, è indiscutibile che il rimedio impugnatorio in esame sia ammissibile.

2. Ciò premesso, ritiene il collegio che, nel caso di specie, deve essere dichiarata - così come prospettato con il formulato regolamento preventivo - la giurisdizione del giudice ordinario in base al principio del "petitum sostanziale" in correlazione alla "causa petendi", avuto riguardo alla oggettiva natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio che si è inteso tutelare giuridicamente

da individuarsi con riferimento ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi costituiscono estrinsecazione.

Infatti, ancorché i consorzi per la gestione delle strade vicinali assumano la natura di enti pubblici esclusivamente nell'ipotesi in cui siano costituiti per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione di strade vicinali soggette ad uso pubblico, configurandosi altrimenti come soggetti privati, non tenuti al rispetto delle norme di contabilità pubblica (cfr. Cass. SU n. 1642/1980 e, da ultimo, Cass. SU n. 21593/2014), appare indubbio che, nella concreta fattispecie di cui trattasi, con le domande avanzate dalla società RAG nei giudizi introdotti dinanzi al Tribunale di Macerata (concernenti l'impugnativa di delibere consortili per ottenerne l'annullamento) non è stato contestato l'esercizio di un potere discrezionale o autoritativo di natura pubblicistica. Diversamente è stata dedotta l'illegittimità derivata di tutte le delibere consortili oggetto di impugnativa conseguente all'invalidità della precedente delibera consortile adottata il 16 maggio 2015, avente ad oggetto l'irrituale nomina del nuovo presidente del consorzio e la modifica dell'atto costitutivo dello stesso, da ciò volendosi far derivare la conseguente illegittimità ed irritualità delle convocazioni e della composizione del consorzio con riferimento all'adozione delle successive delibere assembleari consortili.

Questa conclusione trova, peraltro, un puntuale riscontro in un precedente specifico di queste Sezioni unite (dal quale non si ha motivo di discostarsi), alla stregua del quale *"la domanda, che sia proposta dall'utente di una strada vicinale, nei confronti del consorzio obbligatorio costituito, secondo la disciplina del d.l. lt. 1 settembre 1918 n. 1446 e della legge 12 febbraio 1958 n. 126, per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di tale strada, e che sia rivolta ad insorgere contro l'imposizione di contributi per opere non comprese fra i suddetti compiti, ne' ad essi connesse (nella specie,*

opere di urbanizzazione a fini di lottizzazione), nonché a far valere l'illegittimità ed inefficacia delle deliberazioni in proposito adottate, esula dalla mera denuncia dell'irregolare esercizio del potere impositivo del consorzio e si traduce nella negazione "in radice" del potere stesso, considerato che tale ultima situazione è ravvisabile non solo quando l'amministrazione si arroghi un potere non previsto dalla legge, ma anche quando utilizzi un potere conferito dalla legge in casi nemmeno astrattamente inquadrabili fra quelli da essa contemplati. Ne discende che la suddetta domanda, ricollegandosi ad una posizione di diritto soggettivo, inidonea a subire degradazione od affievolimento per effetto degli indicati provvedimenti, spetta alla cognizione del giudice ordinario" (v. Cass. SU n. 2713 del 1987; si veda per opportuni riferimenti anche Cass. SU n. 1206/1988).

Questo principio si attaglia *in toto* al caso di specie nel quale l'attuale società ricorrente ha propriamente inteso contestare in radice, negli incardinati giudizi di merito, il potere deliberante delle assemblee consortili per effetto della loro prospettata illegittima convocazione e costituzione alla luce dell'irrituale nomina del nuovo presidente del consorzio e della modifica dell'atto costitutivo avvenute in una pregressa e presupposta delibera assembleare (anch'essa impugnata separatamente), ragion per cui la situazione soggettiva che la società RAG ha voluto tutelare con le formulate domande è riconducibile propriamente a quella del diritto soggettivo, con conseguente attribuzione delle inerenti controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. In definitiva, a risoluzione del proposto regolamento preventivo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, con la conseguente rimessione delle parti, previa riassunzione nel termine di legge, dinanzi al Tribunale di Macerata, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio instaurato ai sensi dell'art. 41 c.p.c. .

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, decidendo sul regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti, nel termine di legge, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, dinanzi al Tribunale civile di Macerata.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 9 aprile 2019.

Il Primo Presidente
dr. Giovanni Mammone

G. Mammone